



## AVVISO PUBBLICO

**PROCEDURA CONCORSUALE EX ART. 56 DEL D. LGS. 117/2017 (CODICE TERZO SETTORE) PER LA CESSIONE IN USO, MEDIANTE CONVENZIONE, DEI LOCALI ADIBITI A CENTRO DI AGGREGAZIONE PER MINORI, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CALCI, PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA PRIVATA DI ATTIVITÀ EDUCATIVE NON FORMALI/CIAF PER L'A.S. 2021/2022 RINNOVABILE DI 2 ANNI.**

### **1. OGGETTO**

Il D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore" e ss.mm.ii. all'art. 56 prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs 30.3.2001, n. 165, di sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e con le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, convenzioni per lo svolgimento di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;

Il Comune di Calci al fine fornire un servizio a supporto delle famiglie e strumento di prevenzione del disagio giovanile, intende stipulare apposita convenzione con soggetto del terzo settore, ex art. 56 del D.lgs. n. 117/2017, per la conduzione di un Servizio di attività educative non formali/CIAF (Centro Infanzia Adolescenza e Famiglia), per bambini in età di scuola primaria (6-11 anni), da svolgersi in forma privata nei locali già adibiti a CIAF nell'a.s. corrente, siti in Via della Propositura n. 3 (locali sopra la scuola dell'infanzia), di proprietà comunale.

Con Determinazione n. 251 del 04.06.21 e nel rispetto dei principi di concorrenzialità, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, ha approvato il presente bando al fine di individuare il soggetto più idoneo alla conduzione del servizio in oggetto.

Il Comune di Calci, mediante stipula di apposita convenzione con il soggetto privato individuato, contribuirà alla realizzazione delle azioni ed obiettivi specifici e generali del Servizio mediante:

- la concessione in uso gratuito degli spazi, arredi ed attrezzature attualmente destinati al CIAF, prevedendone l'uso dal lunedì al venerdì in orario pomeridiano e/o mattutino nei periodi di sospensione dell'attività scolastica,
- il pagamento delle utenze di luce, acqua, gas;
- l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria della sede, ad eccezione delle spese per le pulizie (a carico dell'aggiudicatario);
- l'onere del costo del servizio svolto a favore dei bambini segnalati dai servizi sociali, che sarà debitamente quantificato dall'associazione, fino ad un massimo di € 6.500,00 per a.s. L'associazione, per poter ricevere il contributo comunale, dovrà comunque garantire il servizio a tutti i bambini per i quali viene fatta richiesta dai servizi sociali. Fanno eccezione le richieste di inserimento legate a problemi di disabilità/disturbi comportamentali, per le quali l'accesso al servizio sarà subordinato alla verifica della risorse umane e strumentali a disposizione dell'associazione. L'analisi dell'inserimento e del piano da adottare per la frequenza sarà fatta di concerto con l'assistente sociale, il Comune e la famiglia;

- eventuale contributo di € 6.982,83 lordi, da richiedere a valere sul Piano Educativo Zonale per l'a.s. 2021/2022, verrà erogato solo subordinatamente alla conferma di finanziamento ed effettivo accredito da parte della Regione Toscana e debita rendicontazione delle spese sostenute da parte dell'Associazione/Ente/Organizzazione. In caso di mancata assegnazione e finanziamento, l'Associazione/Ente/Organizzazione potrà provvedere ad un'eventuale rimodulazione del progetto. L'Associazione/Ente/Organizzazione dovrà collaborare e prestare ogni attività utile alla definizione e gestione del progetto e della sua rendicontazione ai fini PEZ.

La scelta del soggetto avverrà mediante valutazione da effettuarsi secondo i criteri indicati al successivo punto 5), sulla base del maggior punteggio conseguito. A parità di punteggio la scelta cadrà sul concorrente che avrà proposto per gli utenti pertinenti alla fascia di età 6-11 anni la tariffa mensile su base oraria inferiore.

## **2. I LOCALI**

I locali oggetto di cessione in uso gratuito per la realizzazione di un Servizio di attività educative non formali/CIAF sono all'interno di porzione dei locali sopra la scuola dell'infanzia situata in Via della Propositura n. 3 e ed hanno accesso indipendente. Le stanze concesse, situate al piano primo dell'edificio Ex Cardinale Maffi, avendo come riferimento il portone d'ingresso, sono:

- la seconda e la terza stanza, sulla destra del corridoio;
- la quarta e la quinta stanza sulla sinistra del corridoio;
- il secondo bagno sulla sinistra del corridoio.

Le dimensioni dei locali consentono l'accoglienza di massimo 36 bambini.

L'uso dei locali adibiti a Servizio di attività educative non formali/CIAF, da parte del soggetto privato individuato, in giorni ed orari diversi rispetto a quelli dedicati all'attività ordinaria, è consentito per iniziative che rappresentino la conclusione di un percorso pedagogico o per altre finalità ludico-ricreative, al fine di rispondere meglio ai bisogni dell'utenza, quali feste in occasione di ricorrenze (Halloween- carnevale etc.). In ogni caso il soggetto:

- dovrà darne comunicazione al Comune con congruo anticipo, specificando date, orari e tipologia di iniziativa;
- il corrispettivo richiesto a terzi non potrà essere superiore al costo sostenuto per le spese vive (personale, pulizie, materiali da consumo). Per nessun motivo i locali potranno essere utilizzati per iniziative che non prevedano il coinvolgimento dei minori nelle sue finalità.

## **3. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE**

Sono ammesse alla presente manifestazione d'interesse le associazioni/organizzazioni di cui all'art. 32 e 35 del D.Lgs n. 117/2017, iscritte da almeno sei mesi nei registri delle Organizzazioni di volontariato (L.R. 28/93) e delle Associazioni di promozione sociale (L.R. 42/02) della Regione Toscana, nelle more dell'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Le stesse associazioni, al fine dalla partecipazione al presente avviso, non devono avere procedure di cancellazione in corso dal rispettivo registro regionale. I suddetti soggetti devono: - non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né in altre cause di esclusione dalla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione; - aver realizzato a favore di enti pubblici attività ed interventi affini e similari rispetto alle tipologie di cui al presente avviso.

Ai sensi dell'art. 56 D. Lgs. n. 117/2017, possono partecipare alla procedura concorsuale di cui al presente bando le organizzazioni di volontariato e le associazioni e gli enti di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nell'apposito registro regionale o nazionale del volontariato o delle associazioni di promozione sociale (nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45 del D.Lgs. 117/2017 – Codice del Terzo settore).

## **4. REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA**

Il possesso dei requisiti potranno essere attestati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atti di notorietà in conformità alle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

### **4.1 Requisiti generali**

I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei requisiti minimi di carattere generale, di idoneità professionale, tecnico-organizzativi e di capacità economico-finanziaria ai sensi degli artt. 80-83 del D.Lgs 50/2016.

a) Legale rappresentante:

- non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- certificato del casellario giudiziale risultante “ nulla”;

b) Associazione/Ente/Organizzazione:

- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- essere in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali e con l'applicazione dei CCNL;
- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana;

### **4.2 Altri requisiti**

I soggetti:

- per statuto o atto costitutivo devono avere competenza per l'erogazione dei servizi previsti nell'organizzazione del CIAF o di servizi educativi non formali;
- devono aver svolto almeno un servizio analogo (attività con ragazzi) in appalto o convenzione con Pubblica Amministrazione negli ultimi due anni;
- essere iscritti da almeno sei mesi nell'apposito registro regionale o nazionale del volontariato o delle associazioni di promozione sociale (nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45 del D.Lgs. 117/2017 – Codice del Terzo settore).
- disporre, per lo svolgimento dell'attività di CIAF/servizi educativi non formali che si andrà a realizzare all'interno dei locali comunali, di operatori professionali:
  - a) con titolo specifico o di operatori in possesso del titolo di studio di scuola media superiore e con documentata esperienza in un servizio identico e/o analogo;
  - b) che possiedono i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa regionale sui servizi educativi per l'educatore, comprensivi, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n.39 del 4 marzo 2014, della dichiarazione sostitutiva di certificazione, circa l'assenza a suo carico di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600 quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero dell'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

**Nella dichiarazione di cui al punto 5.1 dovranno essere specificati il numero complessivo, degli educatori, le anzianità e la tipologia di servizi prestati, inoltre dovrà essere individuato un coordinatore/referente delle attività per il comune.**

## **5. CRITERI DI SCELTA DEL SOGGETTO**

La scelta del soggetto avverrà mediante valutazione da effettuarsi secondo i seguenti criteri, da una commissione appositamente nominata, sulla base del maggior punteggio conseguito.

A parità di punteggio la scelta cadrà sul concorrente che avrà proposto per gli utenti pertinenti alla fascia di età 6-11 anni la tariffa mensile su base oraria inferiore.

### **5.1 Struttura organizzativa – massimo punti 30**

- a) Esperienza maturata nel settore, (progetti rivolti a infanzia e l'adolescenza), punti 2 per ogni anno, per un massimo di 7 anni **(punti 14)**;
- b) disponibilità di personale qualificato da adibire al Servizio di attività educative non formali/CIAF, con comprovata esperienza, da attestare mediante curriculum vitae, punti 2 per ogni operatore per un massimo di 3 operatori **(punti 6)**
- c) particolari qualifiche del personale impiegato attinenti l'attività ludico-aggregativa che si andrà a svolgere nei locali comunali oggetto del presente avviso, 1 punto per ogni operatore per un massimo di 3 operatori **(punti 3)**;
- d) coordinatore/referente delle attività per il comune, in possesso del requisito professionale previsto dalla normativa regionale sui servizi educativi per la figura dell'educatore **(punti 3)**;
- e) progetti di attività per ragazzi realizzati nel territorio comunale **(punti 4)**;

### **5.2 Qualità del progetto – massimo punti 50**

In fase di attribuzione di tale punteggio si valuterà il contenuto del progetto che dovrà descrivere in modo ampio e dettagliato:

- a) modalità di organizzazione ed esecuzione del servizio: compresi il pedibus dalla scuola primaria ai locali concessi in uso e la somministrazione del pasto che potrà svolgersi anche al di fuori dei locali destinati alle attività doposcuola/CIAF mediante accordi con altri enti o con le strutture di ristorazione presenti sul territorio per far mangiare i bambini presso i loro locali; **(punti 10)**
- b) modularità e qualità del progetto **(punti 4)**;
- c) giorni ed orari di apertura **(punti 4)**;
- d) metodo di lavoro previsto **(punti 4)**;
- e) modalità di documentazione del lavoro e strumenti di verifica utilizzati **(punti 4)**;
- f) attività di programmazione, formazione e coordinamento **(punti 4)**;
- g) innovatività della metodologia **(punti 4)**;
- h) presenza in organico di personale con attestato del corso di primo soccorso **(punti 4)**;
- i) conoscenza del territorio e forme di collaborazione previste con l'associazionismo locale **(punti 4)**;

j) modalità di coinvolgimento delle famiglie (punti 4);

k) proposte di supporto alla genitorialità (punti 4).

### 5.3 Servizi specializzati aggiuntivi – massimo punti 10

Le proposte progettuali contenenti iniziative aggiuntive e maggiormente qualificanti, quali attività specialistiche svolte da personale specializzato, punti 2,5 per ogni servizio per un massimo di 4 servizi (10 punti); in questo ambito potranno essere presentati progetti anche per bambini di età tra 12-14 anni.

### 5.4 Tariffa mensile applicata agli utenti su base oraria (€/h) - massimo punti 10

La tariffa mensile da prendersi in considerazione sarà quella riferita alla fascia di età 6 -11 anni e dovrà essere rapportata su base oraria, vale a dire divisa per il numero delle ore settimanali previste nella proposta progettuale per quello specifico servizio, al fine di correlarla al numero effettivo di ore offerte. Il punteggio relativo alla tariffa applicata agli utenti verrà attribuito come segue:

alla tariffa media oraria più bassa verranno assegnati **10 punti**, alle altre tariffe medie orarie verranno assegnati punteggi decrescenti calcolati in misura inversamente proporzionale alla tariffa media oraria più bassa secondo la seguente formula:

$$P = \frac{10 \times A}{B}$$

Dove:

10 = punteggio massimo

P = punteggio da assegnare alla tariffa media oraria presa in considerazione A = tariffa media oraria più bassa

B = tariffa media oraria (presa in considerazione)

Dove non diversamente indicato il punteggio per la valutazione dell'offerta tecnica verrà attribuito dalla Commissione giudicatrice, dopo aver vagliato quanto presentato dai concorrenti, attraverso l'assegnazione di coefficienti di giudizio variabili (da 0 a 1) da moltiplicare per i punteggi massimi a disposizione per ogni singolo elemento o sub-elemento con seguente scala di valori:

#### Coefficienti di giudizio/valutazione

Coefficiente 0,0 = giudizio di inidoneità

Coefficiente 0,2 = giudizio poco soddisfacente

Coefficiente 0,4 = giudizio sufficiente

Coefficiente 0,6 = giudizio discreto

Coefficiente 0,8 = giudizio buono

Coefficiente 1,0 = giudizio ottimo

## **6. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E CONTENUTO DEL PLICO.**

I soggetti interessati a partecipare alla procedura concorsuale di cui al presente avviso dovranno presentare istanza secondo il modello allegato corredata della la proposta progettuale e della documentazione da allegare. I suddetti documenti contenuti in unico plico sigillato, con su scritto **“Partecipazione alla procedura concorsuale per la cessione in uso, mediante convenzione, dei locali adibiti a centro di aggregazione per minori, di proprietà del comune di Calci, per lo svolgimento in forma privata di attività educative non formali/CIAF per l’a.s. 2021/2022 rinnovabile di 2 anni”**.

Il plico dovrà pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale o agenzia di recapito autorizzata, **entro le ore 13,00 del giorno 25.06.21**, esclusivamente all’indirizzo: **“ Comune di Calci – Piazza Garibaldi n. 1 – 56011 CALCI (PI)”**.

È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, presso l’Ufficio Protocollo del

Comune di Calci, sito in Piazza Garibaldi, 1 – 56011 Calci (PI). Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative al soggetto concorrente *[denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni]*

***L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabiliti del plico spedito o dello smarrimento dello stesso, indipendentemente dal sistema di spedizione usato.***

Non saranno ammesse né tenute in considerazione alcuna, le candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione sopra indicato.

A tal fine farà fede la data e l'ora di avvenuta consegna o il timbro postale in caso di raccomandata.

## **7. MOTIVI DI ESCLUSIONE**

Non sono ammesse istanze recanti disposizioni difformi dal presente avviso, oppure incomplete, condizionate, con riserva o comunque non compilate correttamente. La candidatura presentata non potrà essere ritirata. Saranno, inoltre, escluse le richieste:

1. prive della documentazione richiesta;
2. contenenti informazioni non veritiere;
3. prive del documento di identità;
4. non sottoscritte dai richiedenti;
5. pervenute oltre il termine indicato.

## **8. IMPEGNI**

Il soggetto interessato dovrà curare la completa gestione degli aspetti organizzativi ed amministrativi del progetto e degli interventi proposti documentando l'attività svolta, con invio e messa a disposizione della documentazione necessaria ai fini di rendicontazione.

Il progetto dovrà essere realizzato con apporto prevalente e determinante dei volontari. È fatto divieto di retribuire i volontari, se non a titolo di mero rimborso per le spese sostenute e documentate. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, così come previsto dall'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 117/2017. Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del D.Lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati, così come previsto dall'art. 36, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Il personale volontario dovrà essere istruito correttamente garantendo la necessaria formazione ed il possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie per lo svolgimento delle attività.

Il soggetto interessato dovrà impegnarsi a:

- assicurare, contestualmente alla sottoscrizione della convenzione, il personale dipendente o incaricato, i volontari (ex art. 18 del D.lgs. 117/2017) contro infortuni e le malattie connessi allo

svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, esonerando il Comune da ogni responsabilità correlata alle medesime;

- garantire il rispetto delle misure di sicurezza sul posto di lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs.81/08, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid -19;

- segnalare all'Ente ogni problema sorto nell'espletamento dell'attività che sia di ostacolo al conseguimento degli obiettivi e collaborare alla rapida soluzione dei problemi segnalati.

L'Associazione/Organizzazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi eventualmente derivanti dallo svolgimento delle attività, sollevando espressamente l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti le attività oggetto del presente avviso. Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività.

La ODV/APS selezionata si impegna ad adeguare i propri statuti, nel rispetto della scadenza fissata dall'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

## **9. PIANO FINANZIARIO E CO-FINANZIAMENTO**

Ai soggetti individuati, verrà riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate (art 56, comma 2, D. Lgs. 117/2017) per l'esecuzione delle attività previste in convenzione.

Spese rimborsabili:

- spese per personale dipendente e/o di eventuali incarichi professionali strettamente inerenti il progetto;
- spese vive documentate sostenute dai volontari e/o personale dipendente (es. carburante, trasporto mezzi pubblici etc.);
- oneri relativi alla copertura assicurativa;
- spese ed oneri per la gestione e le attività legate alla sicurezza;
- spese per acquisto/noleggio di attrezzature, strumentazioni tecniche etc. necessarie allo svolgimento delle attività progettuali;
- altre spese necessarie alla realizzazione del progetto.

## **10. CONTROLLI**

Il Comune di Calci si riserva la facoltà di eseguire tutti i controlli e le verifiche opportune in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, allo svolgimento delle attività e dell'effettivo e corretto utilizzo dei contributi concessi. A tal fine si ribadisce la necessità di conservazione della documentazione giustificativa di spesa.

## **11. PAGAMENTI**

Il Comune provvede al rimborso delle spese sostenute da APS/ODV ai sensi dell'art. 56, comma 2, del D.Lgs. 117/2017. L'importo non è soggetto al regime IVA, ai sensi degli artt. 4 e 10 del D.P.R. 633/72, quale rimborso delle spese sostenute da ODV/APS per garantire lo svolgimento delle attività richieste, compresa la copertura assicurativa del personale impegnato, il tutto come meglio specificato nello schema di convenzione. Gli importi delle proposte progettuali selezionate dovranno essere rendicontati previa presentazione di apposita dichiarazione da parte di APS/ODV attestante che le predette somme non sono state rendicontate all'interno di altri finanziamenti regionali, nazionali, europei, di altri comuni, enti pubblici e soggetti privati.

L'erogazione del rimborso avverrà successivamente alla presentazione di idonea rendicontazione complessiva che dovrà contenere l'elenco dettagliato delle spese sostenute e della relativa documentazione probatoria (ricevute, fatture, ecc.), ed una relazione con indicazione delle modalità e dei risultati dell'attività svolta. La documentazione probatoria dovrà essere conservata a cura dell'APS/ODV.

## **12. DURATA DELLA CONVENZIONE**

La convenzione tra il Comune di Calci e il soggetto privato individuato mediante la presente procedura concorsuale avrà la durata di anni 1 (uno), rinnovabile di altri due anni, a decorrere dalla data della determinazione con cui viene approvato l'esito della procedura concorsuale. Tuttavia, l'avvio del servizio sarà subordinato al raggiungimento di almeno n.15 iscrizioni, in caso contrario il Comune di Calci si riserva la facoltà di non procedere alla stipula della convenzione.

L'Amministrazione, inoltre, si riserva la facoltà di non procedere alla scelta del soggetto privato di cui al presente avviso, previa motivata determinazione dirigenziale, senza che ciò comporti a favore dei partecipanti alcun diritto a rimborsi di indennità di sorta.

## **13. CHIARIMENTI, INFORMAZIONI E PRESA VISIONE DEI LUOGHI**

Eventuali informazioni complementari o chiarimenti di natura tecnica-amministrativa potranno essere richiesti al resp. del Settore Amministrativo e Servizi al Cittadino dott.ssa Ilaria Orsucci- tel. 050939522, e-mail: [ilaria.orsucci@comune.calci.pi.it](mailto:ilaria.orsucci@comune.calci.pi.it)

Al fine di garantire l'effettiva conoscenza dei locali oggetto del presente avviso e quindi ai fini della redazione della proposta progettuale, può essere effettuato il sopralluogo presso la struttura interessata. Il sopralluogo potrà essere effettuato solo previa richiesta, con indicazione del nominativo della persona che interverrà, la quale dovrà essere il Legale Rappresentante o altro incaricato munito di apposita delega. La richiesta di sopralluogo va inoltrata ai seguenti indirizzi di posta elettronica: [lisa.macchioni@comune.calci.pi.it](mailto:lisa.macchioni@comune.calci.pi.it) e [cristina.cardelli@comune.calci.pi.it](mailto:cristina.cardelli@comune.calci.pi.it)

## **14. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Art. 13 Regolamento UE n. 679/2016

Titolare del trattamento e dati di contatto : Comune di Calcio, rappresentato dal Sindaco pro tempore, con sede in Calci, Piazza Garibaldi 1 – tel. 050939511 – pec: [protocollo@pec.comune.calci.pi.it](mailto:protocollo@pec.comune.calci.pi.it)

Responsabile della Protezione dei dati (RPD) e dati di contatto: contattabile all'indirizzo del titolare e all'e-mail: [responsabileprotezionedati@comune.calci.pi.it](mailto:responsabileprotezionedati@comune.calci.pi.it)

Finalità del trattamento: partecipazione a procedura concorsuale, concessione immobile e realizzazione progetto in convenzione.

Base giuridica del trattamento: "esecuzione di un compito di pubblico interesse o connesso all'esercizio di pubblici poteri" art. 6, co. 1, lett. c), e) Reg UE679/2016.

Destinatari dei dati:

I dati personali raccolti sono trattati da personale designato e autorizzato del Comune, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità e sicurezza del trattamento medesimo. I dati potrebbero essere comunicati a soggetti incaricati quali Responsabili di Trattamento o altre amministrazioni pubbliche e enti a cui i dati devono essere comunicati obbligatoriamente per legge. Alle informazioni potrebbero inoltre accedere Amministratori e Consiglieri Comunali per le finalità inerenti il mandato ai sensi del Testo Unico Enti Locali (D.lgs n. 267/2000), nonché altri soggetti eventualmente legittimati in relazione alle normative sull'accesso ai documenti amministrativi (L. 241/1990, D.lgs. n. 33/2013).

Periodo conservazione dei dati: fino al termine del servizio e per un periodo ulteriore strettamente finalizzato all'espletamento delle procedure di conservazione, archiviazione e scarto d'archivio secondo la regolamentazione in materia di archivi degli Enti Locali.

Diritti dell'interessato: (artt. 15 e ss. Regolamento): l'interessato ha diritto in ogni momento di esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:

- a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e l'accesso agli stessi;
- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
- d) ottenere la limitazione del trattamento;



e) opporsi al trattamento in qualsiasi momento;

f) proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una raccomandata a.r. a Comune di Calci, piazza Garibaldi 1, 56011 Calci oppure una pec a [protocollo@pec.comune.calci.pi.it](mailto:protocollo@pec.comune.calci.pi.it)

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati: La mancata comunicazione o il mancato consenso al trattamento dei dati, anche particolari, determina l'impossibilità di accedere al sostegno economico.

## **15. PUBBLICITÀ**

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web del Comune di Calci [www.comune.calci.pi.it](http://www.comune.calci.pi.it).

Allegati: schema domanda, schema convenzione

Calci, 04.06.21

IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE 3  
Dott.ssa Ilaria Orsucci